

DELIBERA N. 368/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO
LOCALE "TV7 TRIVENETA" (SOCIETÀ TRIVENETA S.R.L.) PER LA
VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLE
DISPOSIZIONI ATTUATIVE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER LE
ELEZIONI AMMINISTRATIVE FISSATE PER IL GIORNO 26 MAGGIO 2019**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 luglio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *"Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*, di seguito *Testo unico*;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi dell'art. 11-*quater*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTE le note del 14 maggio 2019, 6 e 24 giugno seguenti (rispettivamente prot.lli n. 206863, 247497, 274130 e 274473) con le quali il Comitato regionale per le

comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti dell'emittente televisiva in ambito locale "TV7 Triveneta" a seguito della segnalazione del 12 maggio 2019 a firma del sig. Fabio Zanfardin, consigliere uscente del Comune di San Giorgio in Bosco e candidato consigliere comunale della lista civica "Uniamo San Giorgio Fabio Miotti Sindaco", con la quale si asserisce la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'emittente nel programma "IReporter" del 9 e 10 maggio precedenti per *"l'effettuazione di due interviste al Sindaco uscente di San Giorgio in Bosco, attuale candidato al Consiglio comunale, su tematiche di carattere locale"*;

VISTA la citata comunicazione del 14 maggio 2019 (prot. n. 206863), con la quale il CO.RE.COM. Veneto ha avviato il procedimento, contestando all'emittente televisiva "TV7 Triveneta" *"l'esistenza di una violazione alle norme in materia di par condicio elettorale ed in tal caos garantita anche ai restanti candidati il diritto di replica"* e chiedendo *"di inviare le registrazioni dei due programmi segnalati con indicate data e ora di messa in onda"*;

VISTE le note pervenute all'Autorità in data 14 maggio e 12 giugno 2019 (rispettivamente prot. lli n. 207444 e 255899), con le quali la società Triveneta S.r.l. ha presentato le proprie memorie sostenendo in sintesi che:

- *solamente il servizio relativo a lavori di asfaltatura e impianti di illuminazione a garanzia di una maggiore sicurezza [...] è stato soggetto alla messa in onda televisiva e più precisamente il giorno 09/05/19 alle ore 19:00 all'interno del telegiornale denominato iReporter e relative repliche;*
- *il servizio non fa riferimenti alle elezioni ma parla di lavori effettuati nel comune;*
- *nelle more l'emittente - come si evince dalla nota del 12 giugno 2019 - "si attivava celermente, realizzando un'intervista con il concorrente politico al fine di essere eventualmente pronta, in caso di risposta confermativa, a mandare in onda il secondo servizio, al fine di assicurare un ipotetico equilibrio tra i soggetti politici interessati", intervista che "ha ritenuto non fosse necessario mandare in onda" in mancanza di indicazioni da parte del Comitato regionale;*

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO in particolare che l'art. 2 del codice di autoregolamentazione definisce il programma di informazione come *"un programma a contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi di*

dell'attualità e della cronaca" come attuato dalla disposizione contenuta nell'art. 17, primo comma, della delibera n. 109/19/CONS secondo i quali "quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal Codice di autoregolamentazione";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 11-quater della legge n. 28/2000, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, sia di programmi di comunicazione politica;

CONSIDERATO che tali disposizioni devono essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza 7 maggio 2002, n. 155 con cui la Corte ha evidenziato che *"il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, [è] qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata".* *"Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque"* - prosegue la Corte - *"tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico";*

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che la normativa attuativa della legge 22 febbraio 2000, n. 28, adottata dall'Autorità si fonda su principi e indirizzi cui devono uniformarsi anche le emittenti private locali;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 11-quater della legge n. 28 del 2000 *"Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica"* e che tale previsione riceve conferma nel codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e nell'art. 17 della delibera n. 109/19/CONS;

CONSIDERATO che dagli accertamenti istruttori del CO.RE.COM. Veneto si rileva che nella trasmissione “IReporter” del 9 maggio 2019 *«nel corso del servizio (della complessiva durata di 1' e 29'') il Sindaco uscente del Comune di San Giorgio in Bosco ha illustrato i recenti lavori pubblici che hanno interessato le strade comunali e l'illuminazione pubblica; con riferimento a tale ultimo aspetto, il Sindaco ha affermato che “in dieci anni la mia amministrazione ha fatto 450 punti luce e altri 29 li attuiamo dal 15 di maggio [...] con un implicito elogio dell'attività svolta dalla propria Amministrazione”»*, non assicurandosi pertanto la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO inoltre che dalla documentazione in atti risulta che:

- con pec del 15 maggio 2019 il candidato sindaco Fabio Miotti, consigliere comunale e candidato alla carica di Sindaco del Comune di San Giorgio in Bosco ha comunicato che in pari data l'emittente *“ha promosso un'intervista che va ad integrare quanto dichiarato nei giorni scorsi dall'attuale Sindaco di San Giorgio in Bosco Renato Roberto Miatello”*;
- lo stesso afferma che *“il sottoscritto ed i candidati della lista civica “UniAMO San Giorgio” ritengono che questa nuova ed ulteriore intervista abbia ripristinato la pluralità dell'informazione” per cui la segnalazione promossa da Fabio Zanfardin (candidato alla carica di Consigliere comunale per la lista Uniamo San Giorgio - Fabio Miotti Sindaco) è da considerarsi superata e ritirata”*;

RILEVATO che a seguito della richiesta del 6 giugno 2019 da parte del CO.RE.COM. Veneto della registrazione contenente l'intervista compensativa dal sig. Fabio Miotti segnalata, l'emittente televisiva “TV7 Triveneta”, per il tramite del suo legale avv. Davide Camporese, ha affermato che *«Non avendo ricevuto nessun riscontro a quanto richiesto, nei termini utili, da codesto Corecom, ed operando nell'assoluta convinzione di non aver violato la normativa sulla par condicio, e che la tempestiva risposta di Tv7 fosse stata accettata quale Vostro “silenzio assenso”, la mia assistita ha ritenuto che non fosse necessario mandare in onda quanto realizzato in quanto ciò avrebbe contrastato con l'articolo 17, comma 1. In quella circostanza bastava una specifica indicazione di codesto Corecom per consentire alla ma cliente di adempiere. Ora, a elezioni trascorse e campagna elettorale terminata e quindi impossibilitati ad adempiere ad eventuali azioni correttive qualora ne evidenziaste la necessità, non si comprende come si intenda tornare sull'episodio di cui sopra, rispetto al quale Tv7 Triveneta, non avendo ricevuto Vostre precise indicazioni comportamentali, riteneva la questione abbondantemente già superata»*;

RILEVATO che nel corso della seduta del 12 giugno 2019 *“ha disposto di proporre all'Autorità la sussistenza della violazione della par condicio elettorale, per mancato adeguamento in via compositiva agli obblighi di legge”*;

RITENUTO di condividere le conclusioni del Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, attesa l'impossibilità di accertare l'adeguamento in via compensativa nell'informazione da parte dell'emittente televisiva segnalata;

RITENUTO, pertanto, che la fattispecie oggetto di procedimento integra gli estremi della violazione, da parte della società esercente l'emittente in ambito locale "TV7 Triveneta", degli artt. 10 e 11-*quater*, della legge n. 28/2000;

RITENUTA l'applicabilità al caso di specie dell'art. 11-*quinqüies* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale al comma 2 prevede che *"l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti"*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Triveneta S.r.l. esercente l'emittente televisiva "TV7 Triveneta", in relazione all'accertata violazione commessa all'interno del programma "IReporter" del 9 maggio 2019, la diffusione, nella prima trasmissione utile, di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, cui sia assicurato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali a quello dell'intervista al Sindaco sig. Renato Roberto Miatello oggetto di contestazione.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *"Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli"*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte, al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi